
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, decorso del termine breve di impugnazione

Va confermato che la notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante.

NDR: Principio già espresso da [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.3.2015, n. 4260](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2015)

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 21.1.2016, n. 1094

...omissis...

Il Tribunale di Latina ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da B.M. avverso la pronuncia del giudice di pace n. 1852 del 2009 in punto di quantificazione dei danni e delle spese processuali riguardanti una controversia relativa ad un sinistro stradale.

Ha osservato il giudice di secondo grado che il fascicolo d'ufficio trasmesso al giudice monocratico d'appello era stato smarrito dalla cancelleria e rinvenuto il 17/2/2011.

Con decreto del 22/2/2011 veniva fissata udienza di comparizione indicando espressamente come termine per la notifica agli appellati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza quello previsto dall'art. 415 c.p.c.. Nella specie l'appellante ha notificato fuori termine il predetto ricorso con pedissequo decreto, dopo averne preso visione in data 24 febbraio 2011, il giorno 15 marzo 2011, quando il termine di 10 giorni dalla comunicazione era già ampiamente decorso.

La soluzione dell'inammissibilità è imposta dalla pronuncia delle xxxxU. n. 20604 del 2008.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Mxxx affidandosi a due motivi.

Ha resistito con controricorso xx che ha depositato anche memoria.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione dal momento che la notificazione della sentenza presso il domicilio eletto della parte deceduta è del tutto inidonea a far scattare il termine breve per l'impugnazione. La notifica a fini esecutivi deve essere eseguita nei confronti della parte personalmente.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 435 c.p.c., nell'interpretazione che ne ha fornito il tribunale ritenendo perentorio il termine concesso per la notifica.

Il presente ricorso risulta tardivamente proposto per le ragioni che seguono. Come si evince dall'esame della sentenza notificata depositata in copia conforme all'originale, la medesima risulta notificata presso il domicilio eletto della dante causa (B.M. della ricorrente in data 16/2/2012).

Il ricorso per cassazione risulta notificato a mani il 16 aprile 2012 ovvero oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza.

In primo luogo deve rilevarsi che secondo l'orientamento di recente affermato dalle S.U. di questa Corte la notifica della sentenza al procuratore della parte deceduta in corso di processo senza che sia stato dichiarato a fini interruttivo l'evento morte è pienamente idonea a far scattare il termine breve per l'impugnazione (S.U. 15295 del 2014).

In secondo luogo "La notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicchè essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante (Cass. 4260 del 2015).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente procedimento.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento da liquidarsi in Euro 2600 per compensi; Euro 200 per spese oltre accessori di legge.